REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ DI ACCONCIATRICE/TORE, ESTETISTA, TATUAGGIO E PIERCING

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 98 del 12 Novembre 2023

Modificato all'art. 20 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 24 Febbraio 2025

In vigore dal 4 aprile 2025

Indice

CAPO PRIMO - Disposizioni generali 3
Art. 1 - Oggetto del regolamento 3
Art. 2 - Esercizio dell'attività 3
Art. 3 - Condizioni per lo svolgimento dell'attività 4
Art. 4 - Definizioni 4
Art. 5 - Attività svolte presso l'abitazione 5
Art. 6 - Attività didattiche 5
Art. 7 - Affitto di poltrona/cabina o postazione 6
CAPO SECONDO - Norme per l'esercizio delle attività 7
Art. 8 - Contenuto della SCIA 7
Art. 9 - Informazione alla clientela 7
Art. 10 - Subingresso, trasferimento di sede e variazione dei locali e della/del responsabile tecnica/o 7
Art. 11 - Sospensione e divieto di prosecuzione dell'attività 8
Art. 12 - Cessazione dell'attività 8
CAPO TERZO - Norme igienico sanitarie 9
Art. 13 - Vigilanza igienico – sanitaria 9
Art. 14 - Requisiti dei locali 9
Art. 15 - Requisiti minimi igienico – sanitari dei locali 9
Art. 16 - Requisiti igienico - sanitari delle attrezzature e delle dotazioni tecniche 11
Art. 17 - Norme igieniche per l'esercizio delle attività 12
Art. 18 - Prodotti utilizzati nell'attività 13
Art. 19 - Manifestazioni pubbliche 14
CAPO QUARTO - Orari 14
Art. 20 - Orari 14
CAPO QUINTO - Controlli e sanzioni 15
Art. 21 - Vigilanza e Controlli 15
Art. 22 - Sanzioni amministrative pecuniarie 15
Art. 23 – Provvedimenti accessori di sospensione dell'attività 15
Art. 24 - Chiusura dell'esercizio 15
CAPO SESTO - Norme transitorie e finali 16
Art. 25 - Disapplicazioni di norme precedenti 16
Art. 26 - Entrata in vigore del presente regolamento 16

CAPO PRIMO - Disposizioni generali

Art. 1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina, nell'ambito del territorio comunale, l'attività di acconciatrice/acconciatore (termine comprensivo delle vecchie accezioni di "parrucchiera/e" e "barbiera/e") e di estetista siano esse esercitate da imprese individuali o in forma di società di persone o di capitale, svolte in luogo pubblico o privato, anche a titolo gratuito, con accesso a chiunque ne faccia richiesta oppure riservato a cerchie determinate di persone, definite dalla normativa vigente richiamata all'articolo 4.

2. Il presente regolamento, per quanto espressamente previsto, si applica altresì alle attività di tatuaggio e piercing.

3. Ai sensi dell'articolo 6, comma 7 della Legge 17 agosto 2005 n. 174, l'attività di barbiera/e può continuare ad essere svolta esclusivamente da coloro che alla data del 17 settembre 2005 erano in possesso di entrambi i seguenti requisiti:

a) qualifica di barbiera/e;
b) esercitavano o avevano in precedenza esercitato l'attività di barbiera/e.

4. Quando le attività di cui al comma 1 sono esercitate in palestre, clubs, circoli privati, luoghi di cura o di riabilitazione, ospedali, luoghi di detenzione, caserme, ricoveri per anziane/i, strutture ricettive o in qualsiasi altro luogo, anche a titolo di prestazione gratuita a favore delle/dei socie/i o per la promozione di qualche prodotto, devono sottostare alle disposizioni del presente regolamento e le/gli addette/i all'esercizio dell'attività devono essere in possesso dei prescritti requisiti professionali.

5. Non sono soggette al presente regolamento:

a) le attività di lavorazione del capello che non comportano prestazioni applicative sulla persona, ma soltanto la produzione di un bene commerciale;
b) le attività nelle quali si compiono atti propri delle professioni sanitarie o delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie previste dal testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 7 luglio 1934, n. 1265.

Art. 2 - Esercizio dell'attività

1. L'esercizio delle attività di acconciatrice/tore e di estetista, nell'ambito del territorio comunale, è subordinato a previa presentazione di apposita segnalazione certificata di inizio attività (di seguito "SCIA") ai sensi dell'art. 19 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, da presentarsi allo Sportello Unico Attività Produttive (di seguito SUAP).

2. La SCIA, corredata delle autocertificazioni e delle attestazioni relative al possesso dei requisiti previsti dalla normativa di cui all'articolo 4, costituisce titolo per l'avvio immediato dell'attività ed è valida per l'intestataria/o e per i locali in essa indicati.

3. Fermo il divieto di esercitare le attività di cui al comma 1 in forma ambulante o di posteggio o presso l'abitazione privata della/del cliente - salvo le eccezioni di seguito precisate - le/i titolari, socie/i, dipendenti o collaboratrici/tori delle imprese titolate all'esercizio dell'attività di acconciatrice/tore o di estetista in sede fissa, in possesso dei prescritti requisiti professionali, possono esercitare l'attività presso la sede designata dalla/dal cliente, anche nei giorni festivi, in caso di sua malattia o altra forma di impedimento fisico oppure nel caso in cui la/il cliente sia impegnata/o in manifestazioni legate allo sport, alla moda e allo spettacolo o in occasione di cerimonie, nel rispetto dei requisiti igienico sanitari previsti dall'art. 16, comma 9.

4. La/Il titolare di un'impresa di estetista o di acconciatrice/tore può, in via non esclusiva, effettuare

specifici trattamenti presso i locali di altre imprese della medesima tipologia.

5. È consentita, all'interno di attività di acconciatrice/tore e di estetista, la vendita di generi appartenenti al settore alimentare e non alimentare di cui al D.Lgs n. 114/1998, previa presentazione al SUAP della SCIA per l'esercizio di vicinato di cui al D.Lgs. n. 114/98.

Art. 3 - Condizioni per lo svolgimento dell'attività

1. Le attività di acconciatrice/tore e di estetista possono essere svolte anche unitamente in uno stesso esercizio, nel rispetto delle normative di riferimento di rango superiore, da una stessa impresa o da imprese diverse, purché ciascuna sia in possesso di distinti titoli abilitativi e la/il titolare o la/il responsabile tecnica/o sia in possesso dei rispettivi requisiti professionali, fatte in ogni caso salve le disposizioni urbanistiche, edilizie, igienico-sanitarie e di sicurezza.

2. Nei casi di cui al comma 1, il ramo d'azienda corrispondente a ciascuna tipologia di attività può essere ceduto o trasferito distintamente in altra sede.

3. Per ogni sede/unità locale dell'impresa esercente le attività di acconciatrice/tore e di estetista, deve essere designata/o, nella persona della/del titolare, di una/un socia/o partecipante al lavoro, di una/un familiare coadiuvante o di una/un dipendente dell'impresa, almeno una/un responsabile tecnica/o in possesso dell'abilitazione professionale. La/Il responsabile tecnica/o è iscritta/o nel repertorio delle notizie economico-amministrative (REA) contestualmente alla trasmissione della SCIA.

4. La/Il responsabile tecnica/o designata/o deve garantire una costante presenza durante tutto l'orario di apertura dell'esercizio e, in particolare, durante l'esecuzione delle prestazioni e dei trattamenti indicati all'articolo 4 rispettivamente per l'attività di acconciatrice/tore e di estetista.

5. Per le attività di acconciatrice/tore e di estetista, tatuaggio e piercing, in caso di mancata sostituzione dell'unica/o responsabile tecnica/o designata/o, l'attività deve essere sospesa e può essere ripresa soltanto dopo la presentazione della SCIA di designazione della/del nuova/o responsabile tecnica/o al SUAP, pena l'applicazione delle sanzioni previste dal regolamento.

6. Quando si è provveduto alla designazione di più responsabili tecniche/ci per ciascuna delle attività di cui al comma 1 e per la medesima sede dell'impresa, la SCIA di cui al comma 5 deve essere presentata anche nel caso di variazione di una/o qualsiasi delle/dei responsabili tecniche/ci designate/i.

Art. 4 - Definizioni

1. ACCONCIATRICE/TORE: attività disciplinata dalla Legge n. 174 del 2005 e dalla Legge regionale n. 23 ottobre 2009, n. 28 comprendente tutti i trattamenti e i servizi volti a modificare, migliorare, mantenere e proteggere l'aspetto estetico dei capelli, ivi compresi i trattamenti tricologici complementari, che non implicano prestazioni di carattere medico, curativo o sanitario, nonché il taglio e il trattamento estetico della barba e ogni altro servizio inerente o complementare. Le/Gli acconciatrici/tori, nell'esercizio delle loro attività, possono svolgere esclusivamente prestazioni semplici di manicure e pedicure estetico limitatamente al taglio, limatura e laccatura delle unghie tradizionalmente complementari all'attività principale.

2. ESTETISTA: attività disciplinata dalla Legge 4 gennaio 1990, n.1 e dalla Legge regionale 27 novembre 1991, n. 29 comprendente tutte le prestazioni e i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi presenti, ivi compresi i trattamenti di abbronzatura o la sauna (con esclusione di quella messa a disposizione, all'interno di strutture ricettive, a uso esclusivo delle/degli ospiti e con

funzione meramente accessoria e complementare rispetto all'attività principale della struttura ricettiva), la ginnastica estetica, il massaggio estetico, con esclusione del massaggio terapeutico, l'attività di onicotecnica/o (consistente nell'attività di apposizione o realizzazione, attraverso resine, gel o altre sostanze, di unghie finte, con o senza preparazione dell'unghia e della pelle che la contorna), il disegno epidermico e il trucco semipermanente a condizione che l'impresa sia in possesso dei requisiti soggettivi e oggettivi previsti dalla deliberazione della Giunta regionale n. 11 del 9 gennaio 2013 per l'attività di tatuaggio.
L'attività di estetista può essere svolta sia mediante tecniche manuali sia con l'utilizzo degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico di cui alla Legge n. 1 del 1990 e al D.M. Sviluppo Economico 15 ottobre 2011 n. 110, come modificato dal D.M. Sviluppo Economico 12 maggio 2015 n. 206 e con l'applicazione dei prodotti cosmetici definiti tali dalla normativa vigente.

3. TATUATRICE/TORE: attività disciplinata dalle "Linee Guida del Ministero della Sanità per l'esecuzione di procedure di tatuaggio e piercing in condizioni di sicurezza" - Circolari del 05/02/1998 n. 2.9/156 e del 16/07/1998 n. 2.8/63 - e dalla DGR n. 11 del 2013, che consiste nella tecnica di colorazione permanente di parti del corpo, ottenuta con l'introduzione intradermica di pigmenti mediante l'uso di apparecchiature utilizzanti aghi o strumenti taglienti spinti da energia manuale o di diversa fonte e finalizzata a formare disegni o figure indelebili e permanenti o semipermanenti.

4. PIERCER: attività disciplinata dalle "Linee Guida del Ministero della Sanità per l'esecuzione di procedure di tatuaggio e piercing in condizioni di sicurezza" - Circolari del 05/02/1998 n. 2.9/156 e del 16/07/1998 n. 2.8/63 - e dalla DGR n. 11 del 2013, che consiste nella perforazione di varie parti del corpo umano allo scopo di inserirvi anelli o oggetti ornamentali in metallo di diversa forma e dimensione.

Art. 5 - Attività svolte presso l'abitazione

1. Le attività di acconciatrice/tore, estetista, tatuatrice/tore e piercer possono essere svolte presso il domicilio dell'esercente a condizione che i locali siano distinti e separati da quelli di civile abitazione e con loro non direttamente comunicanti, abbiano un ingresso autonomo e una destinazione d'uso compatibile con gli strumenti urbanistici comunali, salvo quanto previsto dall'art.. 3, comma 14, del vigente Regolamento Edilizio. In tali locali devono essere consentiti i controlli e rispettate tutte le disposizioni previste dalla Legge, dal presente regolamento - con particolare riguardo alle "Norme igienico sanitarie" di cui al capo III – e, con riferimento all'attività di tatuaggio e piercing, dalla DGR n. 11 del 2013.

2. Nel caso di cui al comma 1 e comunque quando l'esercizio non ha accesso diretto dalla pubblica via, ovunque sia ubicata l'attività, l'esercente deve apporre all'esterno, in modo ben visibile al pubblico, apposita targa o tabella indicante l'insegna dell'azienda e la tipologia di attività esercitata.

Art. 6 - Attività didattiche

1. Le attività di acconciatrice/tore e di estetista, esercitate a fini didattici da soggetti diversi dagli organismi di formazione accreditati ai sensi della Legge regionale 9 agosto 2002, n. 19, sono soggette a SCIA da presentare al SUAP.

2. L'esercizio dell'attività è subordinato alle seguenti condizioni:
 a) abilitazione professionale delle/dei responsabili delle esercitazioni pratiche;
 b) idoneità igienico - sanitaria delle aule per utilizzo ad uso didattico;
 c) accessibilità dall'esterno e all'interno alle persone con impedita o ridotta capacità motoria e presenza di un servizio igienico attrezzato per questo scopo;
 d) rispondenza alle disposizioni edilizie e urbanistiche.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche quando l'attività didattica è svolta in locali autorizzati all'esercizio professionale dell'attività.

Art. 7 - Affitto di poltrona/cabina o postazione

1. Le attività di estetista, acconciatrice/tore, tatuaggio e piercing possono essere svolte anche congiuntamente in uno stesso esercizio da una stessa impresa o da imprese diverse, purché ciascuna sia in possesso di distinti titoli abilitativi, fatte in ogni caso salve le disposizioni urbanistiche, edilizie, igienico-sanitarie e di sicurezza nonché, per quanto riguarda l'attività di tatuaggio e piercing, le disposizioni di cui alla DGR n. 11 del 2013.

2. La condivisione di una stessa sede/unità locale da parte di soggetti diversi - esercenti la medesima attività - può dar luogo all'affitto di poltrona/cabina o postazione, regolato da apposito contratto fra titolare dell'attività che concede una parte dei propri locali e delle attrezzature pertinenti in uso ad altro soggetto abilitato (utilizzatrice/tore) che svolge la sua stessa attività in piena autonomia, previa presentazione di specifica SCIA al SUAP.

3. L'utilizzatrice/tore dovrà allegare alla SCIA la seguente documentazione:
- elaborato grafico in scala 1:100 con individuazione della postazione e della parte dei locali di uso esclusivo dell'utilizzatrice/tore oltre che delle parti di uso comune;
- copia del contratto di affitto di poltrona/cabina o postazione a firma congiunta dal quale sia agevole distinguere le diverse attività da svolgersi autonomamente nel medesimo locale, le relative responsabilità, nonché le attrezzature e le apparecchiature (in caso di attività di estetista) e le concrete modalità di utilizzo delle stesse. Qualora con il contratto d'affitto non siano individuati spazi di uso esclusivo dell'utilizzatrice/tore, tutte le imprese esercenti l'attività nella medesima unità immobiliare sono ritenute solidalmente responsabili per le parti comuni e le attrezzature e le apparecchiature utilizzate in comune.

4. Nello svolgimento dell'attività è necessario che ogni impresa indichi chiaramente i propri segni distintivi quali: ditta, insegna, eventuale marchio e nominativo della persona in possesso dei requisiti professionali o, in caso di attività di tatuaggio e piercing, di idoneità soggettiva in modo da non generare confusione nella/nel cliente in relazione al soggetto che fornisce la prestazione.

5. L'utilizzo di tale istituto è limitato a:
- una poltrona/cabina per le imprese che hanno da 0 a 3 dipendenti;
- due poltrone/cabine per le imprese che hanno da 4 a 9 dipendenti;
- tre poltrone/cabine per le imprese che anno più di 10 dipendenti.

È vietato l'affitto di poltrona/cabina nei seguenti casi:
- a chi non ha i requisiti professionali necessari per lo svolgimento dell'attività;
- a chi abbia prestato servizio in qualità di dipendente all'interno dello stesso salone/centro estetico negli ultimi 5 anni;
- per le/i titolari che abbiano effettuato licenziamenti negli ultimi 24 mesi.

CAPO SECONDO - Norme per l'esercizio delle attività

Art. 8 - Contenuto della SCIA

1. Per le attività di estetista e di acconciatrice/tore, la SCIA deve essere presentata al SUAP. I contenuti dichiarativi, le autocertificazioni e la documentazione obbligatoria da allegare alla SCIA sono quelli adottati a livello nazionale e regionale ai sensi del D.lgs. 222/2016 e dei successivi Accordi Stato, Regioni e Autonomie Locali.
In particolare, nella SCIA deve essere attestato il possesso:

a) dei requisiti di onorabilità previsti dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia);

b) dei requisiti professionali o, in caso di esercizio dell'attività di tatuaggio e piercing, dell'idoneità soggettiva, previsti dalle normative richiamate all'art. 4, da parte della/del responsabile tecnica/o;

c) di locali aventi la richiesta destinazione d'uso e conformi ai requisiti strutturali previsti dal presente regolamento per l'attività di acconciatrice/tore e di estetista e dalla DGR n. 11 del 2013 per le attività di tatuaggio e piercing.

2. A pena di inammissibilità, la SCIA dovrà essere corredata della seguente documentazione:

a) elaborato grafico dei locali in scala 1:100, firmato digitalmente da una/un professionista abilitata/o, con indicazione per ogni locale delle superfici di calpestio, delle altezze, dei rapporti di finestratura illuminante ed apribile e delle destinazioni d'utilizzo, comprensivo di layout a descrizione dell'organizzazione dell'attività e delle attrezzature/apparecchiature (postazioni di lavoro, cabine/box, zona attesa, zona reception, lavabi per il lavaggio delle attrezzature e degli utensili, servizi igienici, docce, spogliatoio del personale con armadietti, magazzino, deposito del materiale in uso nell'esercizio, deposito dei prodotti, deposito del materiale per le pulizie, contenitore dei rifiuti, contenitore per la biancheria sporca, ecc.);

b) dichiarazione di conformità di cui al D.M. n. 37/2008, aggiornata alle norme di sicurezza, relativa all'impianto elettrico installato nei locali oppure, nel caso di impianto esistente prima dell'entrata in vigore del D.M. n. 37/2008 ed invariato alla data di presentazione della SCIA, dichiarazione di rispondenza di cui all'art. 7, comma 6 del D.M. n. 37/2008.

3. La sussistenza del titolo per l'esercizio dell'attività è comprovata da copia della SCIA da cui risulti la data di presentazione al SUAP.

Art. 9 - Informazione alla clientela

1. Nell'esercizio in cui è svolta l'attività di estetista, acconciatrice/tore, tatuaggio e piercing devono essere esposti al pubblico in modo visibile:
- la SCIA riferita all'attività, all'interno dei locali;
- le tariffe di ogni singola prestazione, all'interno dei locali;
- l'orario e i giorni di apertura e chiusura dell'esercizio, ben visibili e leggibili dall'esterno;
- l'avviso del periodo di chiusura per ferie, ben visibile e leggibile dall'esterno;
- l'avviso di eventuale periodo di sospensione dell'attività, ben visibile e leggibile dall'esterno.

Art. 10 - Subingresso, trasferimento di sede e variazione dei locali e della/del responsabile tecnica/o

1. Con riferimento alle attività di estetista, acconciatrice/tore, tatuaggio e piercing il subingresso, inteso come trasferimento della titolarità o della gestione dell'attività per atto tra vivi o mortis causa, le modifiche dei locali (riduzione, ampliamento e/o diversa distribuzione dei locali), il trasferimento della sede dell'attività e la variazione della/del responsabile tecnica/o sono soggetti a SCIA da

presentare al SUAP. La SCIA dovrà essere presentata contestualmente al verificarsi della nuova situazione di fatto e il subingresso, in particolare, trattandosi di vero e proprio titolo abilitante, dovrà essere presentato al SUAP prima dell'inizio effettivo dell'attività.

2. In caso di subingresso senza modifica dei locali la SCIA dovrà contenere l'attestazione della/del subentrante che nulla è cambiato per quanto riguarda la disposizione dei locali e delle attrezzature.

3. In caso di subentro mortis causa, la SCIA di subingresso può essere presentata dalle/dagli eredi o da una/un loro rappresentante entro un anno dalla morte della/del titolare, ma per l'esercizio dell'attività dovrà essere individuato una/un responsabile tecnica/o in possesso della necessaria abilitazione professionale o, in caso di attività di tatuaggio e piercing, idoneità soggettiva.

4. In caso di invalidità, di morte, di intervenuta sentenza che dichiari l'interdizione o l'inabilitazione della/del titolare, le/gli aventi diritto, indicate/i dall'art. 5, comma 3, della Legge 8 agosto 1985, n. 443, possono continuare l'esercizio dell'impresa per un periodo massimo di cinque anni, o fino al compimento della maggiore età delle/dei figlie/i minorenni, anche in mancanza del requisito dell'abilitazione professionale, purché sia preventivamente individuata/o, tramite SCIA da presentare al SUAP, una/un responsabile tecnica/o in possesso dei requisiti professionali o, in caso di attività di tatuaggio e piercing, dell'idoneità soggettiva.

5. In caso di variazione della/del rappresentante legale, della ragione o denominazione sociale o della compagine societaria, senza che siano intervenute modifiche ai locali o variazioni della/del responsabile tecnica/o, deve esserne data comunicazione al SUAP, entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento.

6. Ogni aggiunta o dismissione delle apparecchiature elettromeccaniche per uso estetico di cui alla Legge n. 1 del 1990 e al D.M. Sviluppo Economico 15 ottobre 2011 n. 110, come modificato dal D.M. Sviluppo Economico 12 maggio 2015 n. 206, utilizzate nell'esercizio dell'attività di estetista, comporta l'obbligo di aggiornamento del relativo elenco conservato presso i locali di esercizio dell'attività.

Art. 11 - Sospensione e divieto di prosecuzione dell'attività

1. Il Comune dispone la sospensione dell'attività per il tempo necessario all'esecuzione dei lavori di adeguamento dei locali alle prescrizioni dell'ULSS competente.

2. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 5, comma 4, lettera b) della Legge regionale n. 28 del 2009, e dall'art. 9, comma 3, lettera c) della Legge regionale n. 29 del 1991, l'esercizio dell'attività di estetista non può essere sospeso per un periodo superiore a 90 giorni e quella di acconciatrice/tore per un periodo superiore a 180 giorni consecutivi.

3. Il periodo massimo di sospensione di cui al comma 2 si applica anche nel caso di assenza o di variazione dell'unica/o responsabile tecnica/o designata/o ai sensi dell'art. 3, comma 5.

4. L'esercente l'attività di estetista e di acconciatrice/tore deve comunicare al SUAP la sospensione volontaria dell'attività qualora si protragga per periodi superiori ai 60 giorni continuativi.

Art. 12 - Cessazione dell'attività

1. In caso di cessazione dell'attività di estetista, acconciatrice/tore, tatuaggio e piercing per chiusura definitiva o per subingresso o per trasferimento di sede, la/il titolare o la/il rappresentante legale dell'impresa che cessa o la/il sua/o avente causa a qualsiasi titolo, entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento, devono darne comunicazione al SUAP.

CAPO TERZO - Norme igienico sanitarie

Art. 13 - Vigilanza igienico – sanitaria

1. L'accertamento del rispetto dei requisiti igienico - sanitari di cui agli articoli 14, 15, 16, 17 e 18, nonché della corrispondenza delle apparecchiature in uso nell'attività di estetista a quelle di cui all'Allegato 1 al D.M. Sviluppo Economico 12 maggio 2015 n. 206, spetta ai Servizi del Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda ULSS territorialmente competente.

2. Le/Gli esercenti le attività disciplinate dal presente regolamento hanno l'obbligo di esibire agli organi di vigilanza, presso i locali dove è svolta l'attività, la SCIA o altro titolo abilitativo all'esercizio delle medesime attività.

Art. 14 - Requisiti dei locali

1. Nel caso di esercizio congiunto delle attività di cui all'art. 4 i locali adibiti a ciascuna attività devono essere funzionalmente distinti e separati da parete. Nel caso di pareti non a tutta altezza, queste devono avere comunque altezza compresa tra 2.10 e 2.20 m..
Possono, comunque, essere in comune tra le diverse attività l'ingresso, la sala d'attesa, lo spogliatoio e il servizio igienico, utilizzabile sia dal personale che dalle/dai clienti.

2. Le attività di cui al comma 1 devono essere svolte in locali appositi ed esclusivi, separati, distinti e non direttamente comunicanti con quelli in cui sono esercitate altre attività con le quali possono avere in comune esclusivamente l'ingresso, anche quando coincide con la zona di esposizione di un'attività commerciale e la sala d'attesa.
I locali interrati, o semiinterrati, possono essere utilizzati nel rispetto della Circolare P.G.R. Veneto 01/07/1997, n. 13 - Revisione circolare regionale n. 38/87 "Criteri generali di valutazione dei nuovi insediamento produttivi e del terziario" e dell'art. 65 del D.Lgs n. 81/2008.
La sala d'attesa può essere ricavato anche in corrispondenza dell'ingresso, purché risulti adeguatamente arredato con posti a sedere, direttamente comunicante con i locali in cui sono svolte le attività di cui al comma 1 e separato dalle altre attività anche con elementi di arredo.

3. I locali di esercizio delle attività di cui al comma 1 devono essere in possesso dei requisiti di agibilità prescritti dalle norme e dal regolamento edilizio vigente e dei requisiti igienico sanitari previsti all'art. 16. Inoltre, devono essere realizzati in conformità alle vigenti norme statali e regionali in materia di igiene, prevenzione antincendio e sicurezza nei luoghi di lavoro ed essere dotati di impianti rispondenti alle norme vigenti in materia.

Art. 15 - Requisiti minimi igienico – sanitari dei locali

1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, gli immobili in cui vengono avviate nuove attività di cui all'art. 4 devono presentare i seguenti requisiti minimi igienico – sanitari:

a) un numero di locali adeguato ai volumi di attività e di superficie conforme a quanto stabilito dal regolamento edilizio vigente. Ciascuna tipologia di attività deve disporre di un locale di lavoro con una superficie minima di almeno 9 metri quadrati. La superficie complessiva dell'area di lavoro, in rapporto al numero delle/di addette/i, non potrà essere inferiore a 9 metri quadrati per il primo posto di lavoro e a ulteriori 5 metri quadrati per ogni successivo, il lato minore di ciascun locale deve essere almeno di 2,00 metri ;
b) in aggiunta all'area di lavoro di cui alla lettera a) devono essere previsti:

- un locale o spazio destinato all'attesa della clientela, aerato ed illuminato naturalmente o, qualora non sia tecnicamente possibile, provvisto di aerazione artificiale;
- un bagno aerato naturalmente o artificialmente, con pareti lavabili fino a metri 2,00 metri, dotato di locale antibagno, con porta a chiusura automatica e con apertura verso l'esterno,

attrezzato esclusivamente con lavabo, rubinetteria a comando non manuale, sapone liquido e asciugamani a perdere;
- un locale o spazio (non identificabile con l'antibagno o il servizio igienico) adibito ad uso spogliatoio, attrezzato con armadietti a doppio scomparto in materiale lavabile e disinfettabile e in numero equivalente a quello delle/degli operatrici/tori;
- un locale adibito a ripostiglio per il deposito di materiali in uso nell'esercizio, compresi i prodotti e le attrezzature per la pulizia nonché i contenitori per i rifiuti e per la biancheria sporca. Nel ripostiglio possono essere poste le macchine per il lavaggio e l'asciugatura della biancheria nonché un lavello dotato di acqua calda e fredda per il lavaggio degli stracci;
- un locale o spazio (non identificabile con l'antibagno o il servizio igienico) dedicato in modo esclusivo al lavaggio e al trattamento delle attrezzature e degli utensili utilizzati nell'attività, attrezzato con acqua calda e fredda, piano di lavoro, armadietti o ripiani per il deposito del materiale pulito;

c) i locali e/o spazi di lavoro e il locale o spazio di attesa di cui alle lettere a) e b) devono:
- avere un'altezza non inferiore a 2,70 metri, salvo diverse altezze consentite dal regolamento edilizio vigente e in caso di nuove attività o ampliamento di attività esistenti, se sono impiegati più di 5 addette/i, comprese/i le/i socie/i e le/i titolari, o in caso di attività dove vengono eseguite lavorazioni che comportano la sorveglianza sanitaria, i locali devono avere un'altezza minima di 3 metri;
- essere dotati di una superficie illuminante minima pari a 1/10 della superficie in pianta del locale;
- avere una quota apribile pari a 1/20 della superficie del pavimento e uniformemente distribuita in modo da favorire il ricambio dell'aria (di norma la porta d'ingresso non è considerata). Qualora tale rapporto non sia tecnicamente realizzabile, sarà possibile, per non più del 50%, integrare l'aerazione naturale con una ventilazione meccanica realizzata nel rispetto delle indicazioni dettate dalla DGR n. 1887 del 27 maggio 1997 (Circolare 13/97) e della norma UNI 10339;
- avere i pavimenti e i rivestimenti delle pareti, fino a metri 2,00 di altezza, impermeabili e perfettamente lavabili nonché realizzati con materiali resistenti ai disinfettanti di comune impiego;

d) nel caso di struttura organizzata in aree o settori operativi separati, la superficie minima calpestabile di ciascun box non dovrà essere inferiore a metri quadrati 6,00. La superficie minima calpestabile potrà essere di metri quadrati 4 nei box adibiti esclusivamente ai trattamenti di: manicure e pedicure estetico; pulizia, trucco e altri trattamenti del viso; solarium viso; solarium integrale ad assetto verticale detto doccia. Le pareti divisorie dei box non potranno essere indicativamente di altezza superiore a metri 2,20; lo spazio libero tra il soffitto e le pareti divisorie non potrà comunque risultare inferiore a metri 0,50.

2. Gli immobili di cui al comma 1, nonché quelli risultanti da ristrutturazioni e ampliamenti di immobili in cui, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono già in esercizio le attività di cui all'art. 4, devono essere dotati di almeno un servizio igienico con le caratteristiche di cui al comma 1, lettera b), secondo allinea.
Dovranno essere previsti almeno due servizi igienici, uno per le/gli addette/i e uno per le/i clienti, nei seguenti casi, vincolanti:

a) sempre, quando le/gli addette/i sono in numero superiore a 5 (compresi la/il titolare e le/i socie/i);
b) oppure, quando la superficie utile complessiva in cui è svolta l'attività singola o congiunta è superiore a metri quadrati 70. Per superficie utile complessiva si intende la sala di attesa e i locali di lavoro e sono escluse le pertinenze, ad es. bagni, magazzini, spogliatoi, ecc.

3. Per le attività svolte presso il domicilio dell'esercente i locali adibiti all'esercizio dell'attività professionale devono essere dotati di una sala d'attesa e di un servizio igienico ad esclusiva disposizione dell'attività avente le caratteristiche di cui al comma 1, lettera b), secondo allinea.

4. I locali o box in cui sono effettuati trattamenti manuali al corpo o al viso devono essere dotati di: lavandino con acqua corrente calda e fredda e con scarico collegato alla rete fognaria; distributore di

sapone liquido; distributore di salviette a perdere o di asciugamani monouso.

5. È obbligatoria l'installazione di un box doccia qualora nell'esercizio si effettuino trattamenti al corpo manuali o con apparecchiature quali massaggi, applicazioni di fanghi o di calore, solarium integrale ad assetto orizzontale, bagno turco, bagno di vapore e sauna. L'accesso al box doccia non può avvenire direttamente dal servizio igienico, qualora sia l'unico presente nell'esercizio e, in ogni caso, deve avvenire senza transito per la sala/spazio d'attesa.

6. I locali in cui si svolge l'attività devono essere dotati di recipienti idonei al contenimento e alla raccolta separata delle varie tipologie di rifiuti prodotti nel rispetto delle disposizioni contenute nel regolamento comunale di raccolta e asporto R.S.U.; in particolare, i contenitori per i rifiuti devono essere chiudibili. Tutti i rifiuti devono essere raccolti e smaltiti secondo le norme vigenti in materia; i rifiuti taglienti o pungenti, ancorché monouso, devono essere smaltiti, tramite ditta autorizzata, come rifiuto sanitario pericoloso a rischio infettivo utilizzando un apposito imballaggio rigido.

7. L'attività di onicotecnica/o, con esclusione dei trattamenti di manicure e pedicure estetico, può essere svolta anche in spazi aperti all'interno dell'area di lavoro.

8. I locali in cui sono esercitate le attività di tatuaggio e piercing devono presentare i requisiti igienico – sanitari previsti nell'Allegato A *"Nuovi indirizzi regionali per tutelare la salute della popolazione in connessione alle attività di tatuaggio e piercing"* alla DGR n. 11 del 2013.

9. Negli immobili in cui vengono svolte le attività di cui all'art. 4 devono essere rispettati i requisiti di cui all'art. 7 dell'ALLEGATO B alla Dgr n. 1428 del 06 settembre 2011 *"Aggiornamento delle "Prescrizioni tecniche atte a garantire la fruizione degli edifici residenziali privati, degli edifici residenziali pubblici e degli edifici e spazi privati aperti al pubblico, redatte ai sensi dell'art. 6, comma 1, della LR 12/07/2007 n. 16" approvate con DGR n. 509 del 2/03/2011.*

Art. 16 - Requisiti igienico - sanitari delle attrezzature e delle dotazioni tecniche

1. Le attività di cui all'art. 4 devono essere dotate di contenitori chiudibili, lavabili e disinfettabili per la biancheria usata, di un armadio dotato di sportelli per quella pulita, devono essere fornite di asciugamani e biancheria in quantità sufficiente per poter essere cambiati ad ogni servizio nonché di una cassetta di pronto soccorso. Il numero di accessori, quali ad esempio rasoi, forbici e pennelli dovrà essere in proporzione alle dimensioni dell'esercizio e al numero delle/dei lavoranti.

2. Il mobilio e l'arredamento dei locali devono presentare caratteristiche costruttive tali da permetterne una completa pulizia giornaliera e una periodica disinfezione. I sedili, ove presenti, devono essere rivestiti con materiale lavabile.

3. L'utilizzo delle attrezzature e delle dotazioni tecniche deve soddisfare i seguenti requisiti:

a) per i sedili provvisti di poggiacapo si deve provvedere, per ogni cliente, alla sostituzione della carta o del telo; in tutti i tipi di esercizi devono essere altresì cambiati per ogni cliente, gli asciugamani e gli accappatoi, mentre negli esercizi di estetica devono essere cambiate per ogni cliente le coperture dei lettini di lavoro;
b) la strumentazione e i materiali utilizzati devono essere preferibilmente di tipo monouso e, dopo l'utilizzo, devono essere raccolti e smaltiti secondo le modalità previste dall'art. 15, comma 6. In particolare, le attrezzature esclusivamente monouso, come le lame per rasoio, a qualunque uso siano dirette, devono essere eliminate dopo ogni prestazione;
c) gli strumenti acuminati o taglienti, se non monouso, devono essere sostituiti dopo ogni prestazione e, prima della successiva utilizzazione, devono essere lavati, spazzolati, disinfettati e sterilizzati;
d) ogni parte di tutte le apparecchiature ed attrezzature che hanno diretto contatto con l'utente devono essere rimovibili in modo da essere sostituite dopo ogni prestazione e preliminarmente alla successiva, qualora non siano monouso, sottoposte a trattamenti di

pulizia, disinfezione o sterilizzazione, in rapporto al tipo di materiale in cui sono realizzate;

e) gli strumenti che non sono monouso e non sono sterilizzabili o non possono essere sottoposti alla relativa procedura, dopo ogni prestazione e preliminarmente alla successiva, devono essere sostituiti nonché lavati, spazzolati e disinfettati;
f) la sterilizzazione, ove prevista, si ottiene con l'applicazione di calore mediante l'impiego dei seguenti apparecchi, da utilizzare secondo le indicazioni del costruttore:
 - autoclave;
 - sterilizzatore;

 con l'eventuale ulteriore impiego dei Raggi Ultravioletti UV per il mantenimento della sterilizzazione.
 Gli apparecchi per la sterilizzazione devono essere sottoposti a periodici controlli o verifiche al fine di accertarne il buon funzionamento in conformità a quanto previsto dai relativi manuali d'uso;
g) gli strumenti che non possono essere sottoposti a sterilizzazione sono sottoposti a disinfezione ad alto livello;
h) in attesa di utilizzazione, gli strumenti sterilizzati o disinfettati ad alto livello devono essere riposti in appositi contenitori sterilizzati o disinfettati ad alto livello. A tal fine possono essere utilizzati apparecchi espositori con lampade germicide.

4. In caso di ferite accidentali delle/dei clienti devono essere utilizzati esclusivamente creme o gel emostatici confezionati in tubo.

5. Gli apparecchi elettromeccanici per uso estetico impiegati nell'attività di estetista devono rispettare le norme d'uso indicate nell'Allegato 2 al D.M. Sviluppo Economico n. 206 del 2015.

6. In tutti i locali in cui sono utilizzate attrezzature o parti di apparecchiature a contatto con persone, l'impianto elettrico deve soddisfare le norme CEI 64-8/7, v2.

7. In caso di affitto di poltrona/cabina o postazione di cui all'art. 7 è necessario che:
- i beni strumentali utilizzati (attrezzature e apparecchiature di lavoro, comprese quelle destinate alla disinfezione e sterilizzazione, ecc.) e le relative forniture (materiale d'uso, deposito del pulito e dei prodotti, deposito del materiale sporco e deposito rifiuti speciali) siano distinti ed utilizzati separatamente;
- ciascuna impresa definisca autonome procedure di disinfezione ad alto livello e/o sterilizzazione delle proprie attrezzature non monouso;
- ciascuna impresa provveda alla pulizia e disinfezione delle eventuali superfici di lavoro utilizzate in comune (es. poltrone lavatesta, lavandini, zone lavaggio attrezzature, ecc.).

9, Le prestazioni di attività di acconciatrice/tore che possono essere eseguite presso la sede designata dalla/dal committente sono quelle definite dall'art. 4 purché sia fatto uso di strumenti monouso o preventivamente disinfettati, sterilizzati e adeguatamente conservati fino al loro utilizzo; dovrà essere garantito il corretto smaltimento dei rifiuti derivanti da tale attività.
Le prestazioni di attività di estetica che possono essere eseguite presso la sede designata dalla/dal committente sono:
- le manicure/pedicure da effettuare con kit monouso sterilizzati e il make – up;
- tutte le altre attività che non richiedono l'utilizzo di strumentazione e/o attrezzature complesse.

Art. 17 - Norme igieniche per l'esercizio delle attività

1. I locali, le attrezzature, le apparecchiature e gli strumenti utilizzati devono essere tenuti in condizioni ottimali di pulizia, igiene e manutenzione. Durante le pulizie è bene utilizzare guanti in gomma per la protezione delle mani. I servizi igienici devono essere puliti almeno una volta al giorno e ogni volta se ne presenti la necessità. Il materiale utilizzato per la pulizia dei servizi igienici deve essere lavato e trattato con derivati del cloro e non deve essere impiegato per pulire altri locali.

2. Sono tenuti in perfette condizioni di pulizia e puliti dopo ogni utilizzazione con soluzioni detergenti e disinfettanti: le vasche, le apparecchiature per l'abbronzatura, gli impianti di sauna, il bagno turco e il bagno di vapore.

3. Sono tenuti in perfette condizioni di pulizia e puliti con soluzioni detergenti e disinfettanti nonché protetti con lenzuoli monouso: i carrelli, le poltrone e i lettini per massaggi e per altre prestazioni in ambito estetico.

4. Ogni capo di biancheria utilizzato è sostituito dopo ciascuna prestazione. La biancheria usata è lavata con temperatura a 90 gradi centigradi o, comunque, con temperature non inferiori a 60 gradi centigradi, preferibilmente usando un disinfettante, compresa la candeggina, prima dell'ultimo risciacquo.

5. A tutti le/gli operatrici/tori è fatto obbligo di utilizzare adeguati indumenti da lavoro dedicati all'uso esclusivo nell'attività, in tessuto adatto a garantire la pulizia e il decoro.

6. Le/Gli operatrici/tori assicurano l'igiene delle mani tramite unghie corte e pulite; assenza, durante i trattamenti, di anelli e preferibilmente anche di bracciali e orologi; cura e protezione di eventuali abrasioni, ferite o infezioni; lavaggio accurato, con sapone preferibilmente liquido, all'inizio e al termine dell'attività lavorativa, dopo l'uso dei servizi igienici, dopo aver fumato nonché prima e dopo l'esecuzione di trattamenti che comportino un esteso e ripetuto contatto con la pelle della/del cliente.

7. In relazione alla valutazione del rischio, è fatto obbligo l'uso di dispositivi di protezione individuale (DPI) di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

8. Fatti salvi gli obblighi informativi previsti per le attività di tatuaggio e di piercing dalla DGR n. 11 del 2013, le/i clienti sottoposte/i ai trattamenti di varia natura mediante impiego di prodotti cosmetici devono essere preventivamente informate/i dall'operatrice/tore sulle possibili conseguenze (allergie cutanee, ecc.) derivanti dall'uso dei vari prodotti adoperati.

9. Presso i locali dell'esercizio l'esercente deve conservare:
 a) il titolo abilitativo all'esercizio dell'attività (SCIA);
 b) la tracciabilità riguardo:
- elenco delle apparecchiature elettromeccaniche utilizzate e relative certificazioni;
- le schede tecniche delle attrezzature e apparecchiature elettromeccaniche utilizzate e/o, se previste, le schede di sicurezza dei prodotti utilizzati, pigmenti piercing ecc;
- la gestione rifiuti;
- le misure di prevenzione delle malattie infettive (procedure di sterilizzazione, disinfezione, pulizie dei locali etc.).

Art. 18 - Prodotti utilizzati nell'attività

1. I prodotti cosmetici devono rispondere ai requisiti prescritti dalle norme vigenti in materia e, in particolare, dal Regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 sui prodotti cosmetici.
2. I pigmenti usati per l'esecuzione dei tatuaggi, del disegno epidermico e del trucco semipermanente devono essere conformi a quanto previsto dalla Risoluzione del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa AP(2008)1del 20 febbraio 2008 (Resolution on tattoos and permanent make-up) e s.m.i. e dal Regolamento (Ue) 2020/2081 della Commissione del 14 dicembre 2020 che modifica l'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda le sostanze contenute negli inchiostri per tatuaggi o trucco permanente.

Art. 19 - Manifestazioni pubbliche

1. In caso di manifestazioni pubbliche legate allo sport, alla moda e allo spettacolo, le attività di cui all'art. 4 possono essere svolte a titolo dimostrativo, nel rispetto dei requisiti igienico sanitari di cui al comma 2, da personale in possesso dei requisiti professionali e/o di idoneità soggettiva previsti dalla normativa vigente. A tal fine, l'organizzatrice/tore della manifestazione pubblica presenta previamente al SUAP apposita comunicazione allegando l'elenco delle/degli operatrici/tori con l'indicazione completa delle loro generalità.

2. Le manifestazioni di cui al comma 1 possono essere esercitate qualora siano predisposte apposite aree attrezzate destinate a titolo esclusivo all'esercizio delle attività, provviste di sistemi per l'igiene delle mani e separate/delimitate mediante pareti facilmente pulibili, con la presenza di contenitori appositi per i rifiuti da smaltire secondo le norme vigenti in materia e di servizi igienici e spogliatoi per le/gli operatrici/tori. La sterilizzazione degli strumenti per le attività di estetista o di tatuaggio e piercing deve avvenire nelle forme di cui all'art. 16, comma 4, lettera f), anche in luoghi diversi da quello in cui si svolge la manifestazione pubblica. L'Azienda ULSS verifica l'idoneità del luogo allo svolgimento della manifestazione pubblica.

CAPO QUARTO - <u>Orari</u>

Art. 20 - Orari

1. Gli orari di apertura e di chiusura al pubblico delle attività di cui all'art. 4, commi 1 e 2, sono rimessi alla libera determinazione delle/degli esercenti nel rispetto delle disposizioni del presente articolo.

2. Gli esercizi di acconciatrice/tore ed estetista possono restare aperti al pubblico in tutti i giorni della settimana dalle ore sette alle ore ventidue non superando comunque il limite delle tredici ore giornaliere.

3. Nei centri commerciali l'orario di apertura adottato è conforme a quello applicato a tutte le attività facenti parte dei medesimi.

4. È concessa la prosecuzione dell'attività a porte chiuse per l'ultimazione delle prestazioni in corso oltre i limiti di orario.

5. Non sussiste alcun obbligo per le/gli esercenti di dare comunicazione al Comune degli orari di apertura e chiusura al pubblico prescelti.

6. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle attività di tatuatrice/tore e piercer.

CAPO QUINTO - Controlli e sanzioni

Art. 21 - Vigilanza e Controlli

1. Il Comune esercita le funzioni di vigilanza e controllo in ordine al rispetto dei requisiti per l'esercizio delle attività disciplinate dal presente regolamento, fatte salve le competenze dell'Azienda ULSS in materia di accertamenti di igiene sanitaria. A tal fine le/gli incaricate/i alla vigilanza e al controllo possono accedere nei locali in cui è esercitata l'attività.

Art. 22 - Sanzioni amministrative pecuniarie

1. Le trasgressioni alle disposizioni del presente regolamento sono accertate e punite secondo le procedure previste dalla Legge 24 novembre 1981, n. 689 e ss.mm.ii..

2. L'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento che non siano già previste dalle specifiche leggi di settore (L. 1/1990, L. 174/2005, L.R. 29/1991 e L.R. 28/2009), comporta, nel rispetto dell'art. 7 bis del D.lgs n. 267/2000 che prevede una sanzione pecuniaria da un minimo di 25 euro e un massimo di 500 euro, e della L. 689/1981 e ss.mm.ii., l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria pari a 250 euro, quale pagamento in misura ridotta.

3. Nel caso di inottemperanza al provvedimento di sospensione dell'attività emesso dal settore competente di cui al successivo art. 23, nel rispetto dell'art. 7 bis del D.lgs n. 267/2000 che prevede una sanzione pecuniaria da un minimo di 25 euro e un massimo di 500 euro, e della L. 689/1981 e ss.mm.ii.,si applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari a 500 euro, quale pagamento in misura ridotta.

Art. 23 - Provvedimenti accessori di sospensione dell'attività

1. Nel caso in cui vengano accertate violazioni di particolare gravità quali la mancata presenza della/del responsabile tecnica/o o modifiche sostanziali dei locali e/o delle attrezzature rispetto a quanto consentito, oppure nel caso in cui vengano accertate due violazioni al presente regolamento o alla normativa di settore, nell'arco di 365 giorni dalla prima, verrà disposta dal settore competente la sospensione dell'attività da 3 a 10 giorni lavorativi.

Art. 24 - Chiusura dell'esercizio

1. L'accertamento in corso di esercizio di mancata nomina di un soggetto in possesso di requisiti professionali/soggettivi e/o di mancato rispetto delle norme igienico-sanitarie comporta la sospensione dell'attività fino al ripristino delle condizioni di esercizio.

2. Nel caso di mancato adeguamento entro il termine indicato con apposito provvedimento, si procederà al divieto di prosecuzione dell'attività nonchè alla rimozione degli effetti del titolo abilitativo.

CAPO SESTO - Norme transitorie e finali

Art. 25 - Disapplicazioni di norme precedenti

1. Il presente regolamento abroga tutte le precedenti disposizioni comunali riguardanti la materia e, in modo particolare, quelle contenute il Regolamento Comunale per la disciplina delle attività di barbiere, acconciatore ed estetista, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 10 Luglio 2012 e modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 26 gennaio 2015 e del Regolamento comunale per la disciplina delle attività di tatuaggio e piercing approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 10 luglio 2012.

Art. 26 - Entrata in vigore del presente regolamento

1. Il presente regolamento entra in vigore entra in vigore decorsi 15 giorni dalla pubblicazione, da eseguirsi ad intervenuta esecutività della delibera consiliare che lo approva.